



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



## AREA TECNICA

Settore Sviluppo Urbano e Gestione del Territorio

### SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

#### ORDINANZA N° 52/2011

- VISTO** il Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ed il relativo regolamento di esecuzione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981 n. 689 ad oggetto "Modifiche del sistema penale";
- VISTO** il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione".
- VISTA** la legge 25 agosto 1991, n. 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche".
- VISTO** il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTA** la legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m. e i. , ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- VISTO** il D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche concernente "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 relativo alla "Riforma della disciplina del settore del Commercio, a norma dell'art.4 della L. 15 marzo 1997 n. 59";
- VISTO** il D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507 ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205";
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);
- VISTA** la legge regionale 2 gennaio 2007 n. 1, testo unico in materia di commercio;
- VISTA** la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13 come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1;
- VISTA** la Legge Regionale 4 luglio 2008 n. 22 "Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 28 aprile 1999 n. 13";
- VISTO** il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 – parte II del 2 maggio 2002;
- VISTE** le "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari" approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 512 del 21/05/2004 e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria 16/06/2004 n. 24 – parte II;

**VISTO** il Progetto di Utilizzo degli Arenili approvato con nulla osta della Regione Liguria rilasciato mediante decreto dirigenziale n. 1297 in data 28/05/2009 e con D.C.C. n° 62 del 05/08/2009;

**VISTA** la precedente ordinanza n° 174/2010 emessa da questo Ufficio;

### **CONSIDERATO**

- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;
- che il Comune, in ottemperanza dei dispositivi delle Leggi Regionali sopraccitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

**SENTITA** l'Amministrazione Comunale;

**SENTITA** l'Associazione Bagni Marini di Pietra Ligure e l'Associazione Balnearia Pietrese 2000;

**RITENUTO** di dover disciplinare le attività balneari, l'attività elioterapica e le attività propedeutiche all'apertura e chiusura stagionale degli impianti di balneazione lungo il litorale di giurisdizione;

**RITENUTO** inoltre opportuno, in considerazione dell'entrata in vigore della Legge finanziaria 2007, nonché della necessità di meglio disciplinare alcuni aspetti dell'attività balneare;

emana la seguente

### **ART. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE**

1. La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno e comunque deve essere garantita per il periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno.

### **ART. 2 – APERTURA DEGLI IMPIANTI DI BALNEAZIONE PER ATTIVITA' ELIOTERAPICA E SALSOIODICA**

1. Al di fuori della stagione balneare e nei periodi ricompresi tra il 1° maggio e il 31 maggio e tra il 16 settembre e il 30 settembre è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici previo ottenimento - prima dell'apertura - di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere agli organismi cui la legge demanda specifica competenza, nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte dall'apertura dell'impianto per tale attività.

2. L'attività all'interno degli impianti di balneazione, fatte salve le particolari prescrizioni del vigente strumento urbanistico e/o dello strumento attuativo del medesimo, dovrà essere svolta mantenendo in opera le strutture nel rispetto delle modalità di seguito riportate:

***A) apertura degli impianti di balneazione per attività elioterapica nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio e dal 16 settembre al 30 settembre (stagione balneare)***

I titolari delle concessioni demaniali marittime che intendono effettuare l'attività elioterapica nel periodo di cui sopra sono tenuti a:

- comunicare, prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune, all'Ufficio Commercio del Comune e all'Ufficio Locale Marittimo di Loano il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività di elioterapia, **utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente ordinanza;**
- mantenere lo stato di pulizia giornaliero e di decoro, di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa, e del profilo naturale dell'arenile in concessione;
- assicurare la presenza di un numero adeguato di servizi igienici e docce fruibili dalla clientela, in relazione alla consistenza delle dotazioni disponibili per le attività elioterapiche;
- effettuare l'apertura delle attività rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso elioterapico (bar, ristoranti ecc.) - con le limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia;
- assicurare l'accesso e fruibilità completa di tutti i servizi offerti, ai soggetti portatori di handicap;
- mantenere un numero minimo di dotazioni per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini ecc. La consistenza minima della dotazione deve essere pari al 10% delle dotazioni autorizzate ed utilizzate in piena stagione estiva.

**B) apertura degli impianti di balneazione per attività elioterapica e salsoiodica nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile (al di fuori della stagione balneare)**

I titolari delle concessioni demaniali marittime che intendono effettuare l'attività elioterapica nel periodo di cui sopra sono tenuti a:

- comunicare, prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Locale Marittimo di Loano, il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività di elioterapia **utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente ordinanza;**
- mantenere lo stato di pulizia giornaliera e di decoro di tutta la superficie in concessione, e delle relative aree di pertinenza ancorché non ricadenti in area demaniale, di tutti i manufatti insistenti su di esse e del profilo naturale dell'arenile in concessione;
- assicurare la presenza di un numero adeguato di servizi igienici e docce fruibili dalla clientela, in relazione alla consistenza delle dotazioni disponibili per le attività elioterapiche;
- effettuare l'apertura delle attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con l'uso elioterapico (bar, ristoranti ecc.) con le limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia;
- assicurare l'accesso e fruibilità completa di tutti i servizi offerti, ai soggetti portatori di handicap;
- eventuali periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, dovranno essere preventivamente comunicati all'Ufficio Demanio del Comune, all'Ufficio Commercio del Comune e all'Ufficio Locale Marittimo di Loano;
- mantenere un numero minimo di dotazioni per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini ecc. La consistenza minima della dotazione deve essere pari al 10% delle dotazioni autorizzate ed utilizzate in piena stagione estiva con un massimo di 10 (dieci) ed un minimo di 3 (tre) cabine adibite a cabine e spogliatoi e/o deposito.

Nel periodo in cui gli stabilimenti balneari sono chiusi è consentito comunque dotare gli stessi di un numero ristretto (non più di quindici) di lettini e sdraio da mettere gratuitamente a disposizione dei turisti, senza obbligo di comunicazione agli organi competenti.

<p><b>ART. 3 – OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALLA CHIUSURA E RIAPERTURA DELL'IMPIANTO DI BALNEAZIONE</b></p>
---

1. Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni a carattere urbanistico e/o del vigente strumento urbanistico, le operazioni di allestimento, propedeutiche all'apertura degli stabilimenti balneari potranno essere iniziate dal **1° marzo** e le operazioni di smontaggio relative alla chiusura dello stabilimento balneare dovranno essere concluse entro il **31 ottobre**.
2. Durante le operazioni di cui al precedente punto, sarà cura del concessionario, mettere in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura la presenza degli utenti sull'arenile e all'interno della concessione.
3. Nel caso in cui, durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione, sia necessaria l'opera di mezzi meccanici (ruspe, escavatori ecc.), fatte salve tutte le precauzioni di cui al punto precedente, l'arenile dovrà essere chiuso ed interdetto al pubblico e dovrà essere data formale comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune di Pietra Ligure ed all'Ufficio Locale Marittimo di Loano.
4. Nel periodo di chiusura degli impianti di balneazione e/o strutture balneari/elioterapiche, l'arenile in concessione dovrà essere lasciato con la sua pendenza naturale, evitando la creazione di dossi, dune, buche e/o avvallamenti di qualsiasi genere.
5. È vietato effettuare la chiusura, con tamponamenti verticali, di tettoie, dehors, gazebo e altre strutture aperte ed utilizzarle come locali di deposito.
6. Durante il periodo invernale, le aperture dei chioschi potranno essere chiuse con l'impiego di materiali consoni che ne garantiscano il decoro; è vietato l'utilizzo di materiali di recupero

## ART. 4 – ESPOSIZIONE ORDINANZA

1. In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima, e per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

## ART. 5 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge del Comune di Pietra Ligure, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti

### **È VIETATO:**

a) lasciare natanti in sosta, senza regolare concessione, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio e quelli posizionati sullo scaletto della spiaggia denominata “delle Barche” e nell'area antistante la scogliera in prossimità della foce del torrente Maremola;

b) lasciare incustoditi, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate; le stesse dovranno in ogni caso essere rimosse dopo il tramonto del sole;

c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia sia inferiore a 20 metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia predetta è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili.

I concessionari **DEVONO:**

- adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;
- permettere l'accesso nello stabilimento a coloro che intendono raggiungere la fascia di arenile di cui sopra almeno fino alle ore 20,00, durante la stagione balneare. Nel periodo invernale, agevolare l'ingresso in spiaggia, tenendo, dove possibile, i cancelli aperti;

d) campeggiare e/o accamparsi;

e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;

f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 31/10 di ogni anno;

g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per le unità cinofile eventualmente impiegate nel servizio di salvataggio come meglio specificato nell'Ordinanza dell'Autorità Marittima.

**È consentito accedere con animali domestici alle spiagge libere attrezzate denominate “Ex Soggiorno Leonessa” e “Ponente”;** di conseguenza è altresì consentito transitare con cani e altri animali muniti di guinzaglio e/o apposita imbragatura di sicurezza, lungo il camminamento esistente che, dall'accesso all'arenile conduce sino alla SLA di Ponente, con l'obbligo a carico dei proprietari di garantire il rispetto di tutte le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.

I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;

h) tenere ad alto volume radio ed in generale, apparecchi di diffusione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e comunque nel rispetto della zonizzazione acustica comunale;

i) esercitare attività diverse da quelle che sono oggetto della concessione demaniale (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), salvo che negli spazi ad uso dehor/bar individuati nella concessione stessa. Fuori dagli spazi delimitati in concessione è possibile esercitare attività connesse e funzionale allo stabilimento balneare ed alla destinazione turistico dello stesso, previa documentata richiesta autorizzabile ai sensi dell'art.24 del regolamento della navigazione marittima e dell'art.4 comma1 lettera C) del P.U.D. , da presentarsi entro 10 giorni dalla data in cui vuole essere effettuata l'attività.

l) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare o compiere azioni che possano recare danno all'ecosistema dell'arenile o marino;

m) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;

n) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge sia nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche per mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;

o) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300m (1000 piedi), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;

p) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

#### **Possano invece svolgersi:**

- attività di acqua-gym, in riva al mare, previa comunicazione all'Ufficio Demanio ed all'Ufficio Locale Marittimo di Loano, e altre forme di intrattenimento ludico-sportivo, previo rilascio di autorizzazione da parte dell'autorità competente, limitate a determinati periodi di tempo durante l'arco della giornata;

- grigliate, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio Demanio ed all'Ufficio Locale Marittimo di Loano, anche tramite fax;

- musica con danza ed altre forme di intrattenimento e spettacolo, nei limiti consentiti dalle vigenti normative, da organizzare entro gli spazi ad uso dehor/bar individuati nella concessione stessa, con la possibilità di occupare anche l'arenile nella misura massima del 20%, **previa comunicazione 10 giorni prima** dell'evento all'Ufficio Demanio ed all'Ufficio Locale Marittimo di Loano, anche via fax (previe eventuali autorizzazioni, se necessarie, da parte di altri uffici).

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se gli stessi non risultano riportati nel titolo concessorio. Per il raggiungimento dello stesso fine, i concessionari, potranno installare i percorsi di cui sopra anche su eventuali tratti di spiaggia libera adiacenti al proprio impianto di balneazione, previa semplice comunicazione scritta all'Ufficio Demanio Comunale, tali percorsi dovranno comunque essere rimossi, ogni anno, entro la data di chiusura dell'impianto di balneazione e/o elioterapico.

I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

<p style="text-align:center"><b>ART. 6 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI</b></p>
---

1. Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di **spiagge libere attrezzate**.

2. Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri enti:

a) i titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 15 giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;

b) durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare di cui alla lettera precedente dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione almeno dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di ogni giorno, assicurando il servizio di salvataggio durante l'orario stabilito dall'ordinanza;

c) per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc.) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dal regolamento comunale emanato in materia.

d) Le attività connesse alla balneazione (lezioni di nuoto, aquagym, pallanuoto) possono essere effettuati, senza necessità di specifica autorizzazione, nel rispetto della normativa vigente;

e) Durante le operazioni di allestimento e smontaggio di cui al seguente punto sarà cura del concessionario mettere in atto tutte le precauzioni al fine di rendere sicura la presenza degli utenti all'interno della concessione. Qualora fosse necessaria l'opera dei mezzi meccanici (ruspe, escavatori, ecc.), l'arenile dovrà essere interdetto al pubblico. Le operazioni di allestimento degli stabilimenti balneari potranno iniziare dal 1 marzo. Quelle di smontaggio non potranno iniziare prima del **15 settembre** e terminare dopo il **30 ottobre**.

3. Il servizio di salvataggio è disciplinato con Ordinanza dal Capo del Circondario Marittimo di Savona.

4. I concessionari/gestori devono indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere permanente;

5. Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza **E' VIETATO** mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.

6. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza e in condizioni decorose.

7. Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno, in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 574.

8. Pulizia dell'arenile:

a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale (salvo eventuali convenzionamenti) effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D.Lgs. 5/2/97 n° 22; pertanto il Comune è autorizzato a posizionare sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;

b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione e delle relative aree di pertinenza, ancorché non ricadenti in area demaniale, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, per una profondità di almeno 30 metri dalla battigia, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;

c) la sistemazione dell'arenile deve avvenire in maniera tale da garantire l'uniformità di quota delle spiagge lungo tutto il litorale comunale;

d) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia e delle relative aree di pertinenza, ancorché non ricadenti in area demaniale, con frequenza almeno quindicinale con particolare cura, attenzione e maggior frequenza durante i periodi di alta affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);

e) fatto salvo l'obbligo di mantenere l'arenile il più possibile libero da opere e strutture, **possono permanere sull'arenile**, anche se lo stabilimento balneare è chiuso, gli impianti, i manufatti e le opere di difficile rimozione. Possono altresì rimanere sull'arenile, a condizione che vengano rispettate le condizioni

di sicurezza e decoro, gli impianti, i manufatti e le opere di facile rimozione purché funzionalmente collegati al suolo, quali i chioschi bar.

f) È vietato in ogni caso effettuare la chiusura, con tamponamenti verticali, di tettoie, dehors, gazebo e altre strutture aperte ed utilizzarle come locali di deposito.

g) Durante il periodo invernale, le aperture dei chioschi potranno essere chiuse con l'impiego di materiali consoni che ne garantiscano il decoro; è vietato l'utilizzo di materiali di recupero

h) è vietato gettare in mare o sulle spiagge o sotterrare materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, comprese le alghe eventualmente trasportate dal mare sulla battigia;

i) i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici evitando tale utilizzo negli orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 08.00 e successivo alle ore 20.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica fatte salve le autorizzazioni specifiche, dando preventivamente comunicazione all'Ufficio Demanio ed all'Ufficio Locale Marittimo di Loano, anche via fax, qualora si tratti di ruspe. Le imprese operanti in ambito demaniale marittimo dovranno essere in possesso dell'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'art. 68 del Codice della Navigazione. Il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 68 del C.N. da parte delle imprese prescelte per l'esecuzione dei lavori dovrà essere indicata dal concessionario al momento della presentazione all'Ufficio Demanio del Comune della richiesta di autorizzazione.

Fuori dal periodo di apertura balneare, è autorizzata la sistemazione dell'arenile con mezzi meccanici. I concessionari devono in ogni caso far pervenire idonea comunicazione del periodo in cui verranno effettuati i lavori e del nominativo dell'impresa esecutrice, all'ufficio demanio del Comune ed all'ufficio locale marittimo. Per sistemazione dell'arenile si intende anche la grigliatura e la rimessa in pristino dell'arenile prima dell'inizio della stagione balneare, evitando comunque la formazione di dune.

#### 9. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:

a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posta un'insegna indicante la sua denominazione;

b) la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, realizzate con materiale leggero e decoroso, preferibilmente in legno e corda, con esclusione di reti metalliche o materiale pericoloso;

c) è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;

d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili.

#### 10. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:

a) sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici.

b) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alla precedente lettera a) potrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe poste nelle immediate vicinanze nel rispetto della normativa vigente; altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.

#### 11. Accessi al mare:

a) E' obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessioni, anche ai fini di balneazione;

b) E' obbligo altresì, per i proprietari di aree private e/o private ad uso pubblico (con particolare riferimento alla zona di Levante - Corso Italia), di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento dell'arenile durante tutto il periodo dell'anno. L'eventuale impedimento e/o ostacolo all'accesso e al transito in tali aree sarà soggetto all'applicazione di sanzione amministrativa.

## ART. 7 - GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO

1. Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa comunicazione all'ufficio Demanio del Comune di Pietra Ligure, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto. I concessionari possono inoltre installare piattaforme di sosta per i bagnanti e relativi corpi morti, dandone semplice comunicazione all'Ufficio Demanio del Comune.

2. La modalità di posa dei gavitelli e dei relativi corpi morti di cui al comma precedente, è disciplinata da Ordinanza emessa dal Capo del Circondario Marittimo di Savona.

3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; i corpi morti sia dei gavitelli che delle piattaforme di sosta per i bagnanti di cui sopra dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

## ART. 8 – DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Per spiaggia libera attrezzata si intende ogni area demaniale marittima in concessione a ente pubblico o soggetto privato che eroga servizi legati o alla balneazione direttamente o indirettamente o con affidamento a terzi. La spiaggia libera attrezzata è caratterizzata da accesso libero e gratuito. Il concessionario/gestore deve apporre, in modi ben visibile, nell'ambito della concessione apposito cartello con dicitura:

### SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA

(.....denominazione.....)

*INGRESSO LIBERO*

*SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI*

**(INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E  
SERVIZI IGIENICI)**

ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A  
PAGAMENTO

In conformità alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate" approvate dalla Regione Liguria con Deliberazione n. 512 del 21/05/2004.

Il concessionario deve garantire i seguenti servizi minimi, che sono forniti gratuitamente :

1. pulizia
2. sorveglianza
3. salvamento
4. servizi igienici

Ai fini della soluzione di specifici problemi di sicurezza ed in relazione all'esistenza di specifica esperienza qualora un utente della spiaggia libera intenda installare nell'arco della giornata attrezzature proprie quali ad esempio sdraio, ombrelloni, sedie, tavoli, lettini ecc.. le medesime devono rispettare le condizioni di sicurezza. In particolare gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale.

Nelle spiagge libere attrezzate:

1. le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento devono essere chiaramente indicati attraverso un apposito cartello ben visibile all'ingresso della concessione;
2. deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ai sensi della l.104/1992;
3. devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
4. **non è consentita la stipula di abbonamenti né altri tipi di prenotazione dei servizi;**
5. la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il **20%** dell'area in concessione e comunque non eccedere **50 mq di superficie**

**coperta**; tale limite può essere derogato in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi;

6. tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea da consentire il libero transito verso il mare.

7. il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10 comunque deve rispettare la convenzione sottoscritta con il Comune;

8. almeno il **50%** dell'area in concessione e il **50%** del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo la seguente modalità: le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: **metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila**. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate dalla Regione a richiesta dei Comuni ed in relazione a particolari esigenze.

9. sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc ) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 20% dell'area in concessione di cui al punto precedente.

## **ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art.29 del D.L. 31.03.1998 n° 114.

3. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Pietra Ligure, trasmessa alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine, ed agli Uffici Marittimi competenti per territorio per la pubblicazione, nonché divulgata con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini della massima diffusione;

La presente ordinanza entra in vigore dal 25/05/2011 e sostituisce ed abroga l'ordinanza n. 174/2010 emanata da questo Ufficio.

Pietra Ligure, 24 maggio 2011

### **IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**Settore Sviluppo Urbano e Gestione del Territorio**

**Servizio Demanio Marittimo**

*Geom. Vittorio BURASTERO*

**IL DIRIGENTE AREA TECNICA**

*Ing. Vincenzo GATTO*

Al Comune di Pietra Ligure  
Ufficio Demanio  
P.zza Martiri della Libertà 30  
17027 – Pietra Ligure (SV)

All'Ufficio Locale Marittimo  
Sez. Demanio  
C.so Roma 9  
17025 – Loano (SV)

## COMUNICAZIONE DI ELIOTERAPIA/LAVORI

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_  
NATO A \_\_\_\_\_ IL \_\_\_\_\_ E RESIDENTE A  
\_\_\_\_\_, IN QUALITÀ DI \_\_\_\_\_ DELLO  
STABILIMENTO BALNEARE DENOMINATO \_\_\_\_\_ SITO IN COMUNE DI PIETRA  
LIGURE, VIA \_\_\_\_\_

COMUNICA:

CHE A FAR DATA DAL \_\_\_\_\_ E SINO AL \_\_\_\_\_ QUESTO STABILIMENTO  
BALNEARE SARÀ APERTO AI SOLI FINI ELIOTERAPICI.

CHE NEL PERIODO COMPRESO FRA IL \_\_\_\_\_ E IL \_\_\_\_\_ PRESSO QUESTO  
STABILIMENTO \_\_\_\_\_ BALNEARE SARÀ PRESENTE LA  
DITTA \_\_\_\_\_ CON MEZZO MECCANICO PER AFFETTUAZIONE  
DELLE OPERAZIONI DI GRIGLIATURA/SISTEMAZIONE ARENILE.

PIETRA LIGURE \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

**LA PRESENTE COMUNICAZIONE VA TRASMESSA ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ**